

Aree naturali protette in Puglia: strumenti di tutela, reti ecologiche e visione territoriale integrata per la tutela della biodiversità

arch. Enrico Grifoni
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità



Le due leggi fondamentali

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19
**Norme per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella
Regione Puglia**



Art. 1 Finalità e ambito della legge

- 1.** La presente legge, in attuazione degli articoli **9** e **32** della **Costituzione** e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
- 2.** Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
- 3.** I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a)* conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b)* applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c)* promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d)* difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento **all'ambiente marino**, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. [...]

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate, d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. [...]

2. [...]

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui [all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971](#), n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma [dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. [...]

5. [...]

6. [...]

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

**Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19
Norme per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella
Regione Puglia**

Art. 1 Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione.
2. Nelle aree naturali protette così come definite all'*art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* la Regione Puglia salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.



Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette.

1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Le riserve naturali possono essere:

1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;

c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;

d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;

e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

**Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19
Norme per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella
Regione Puglia**



Art. 5 Individuazione delle aree naturali protette

1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A - Provincia di Bari e di Barletta Andria Trani:

A1 - Alta Murgia; A2 – Barsento; **A3 - Foce Ofanto**; **A4 - Laghi di Conversano**; **A5 - La Gravina di Gravina di Puglia**; **A6 - Lama S. Giorgio – Triggiano**; **A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16**; A8 - Lama Belvedere - Territorio di Monopoli; **A8-bis - Lama Santa Croce – Territorio di Bisceglie**.

B - Provincia di Taranto:

B1 - Gravine dell'Arco jonico; **B2 - Bosco delle Pianelle**; B3 - Lago Salinella; **B4 - Palude la Vela**; **B4 bis - Mar Piccolo**; B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco; B6 - Foce del Chidro; **B7 - Salina e dune di Torre Colimena**; **B8 - Pinete dell'Arco jonico**; B9 - Palude del Conte e duna costiera; B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina; B11 - Zona collina e boschi di Massafra.

C - Provincia di Lecce:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume; C2 - Laghi Alimini; **C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo**; **C4 - Bosco di Tricase**; **C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca**; C6 - Palude del Capitano; C7 - Palude del Conte e duna costiera; **C8 - Bacini di Ugento**.

D - Provincia di Brindisi:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci; **D2 - Bosco di Cerano**; **D3 - Salina di Punta della Contessa**; **D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo**; **D5 - Gravine dell'arco jonico**.

E - Provincia di Foggia:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli; E2 - Boschi del Subappennino dauno settentrionale; E3 - Boschi del Subappennino dauno meridionale; **E4 - Bosco Incoronata**; E4 bis – Fiume Fortore.

**Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19
Norme per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella
Regione Puglia**

Art. 8 Misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991.

In particolare, è vietato:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'articolo 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della l. 394/1991.

4. In applicazione dell'articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitale da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.

**Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19
Norme per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella
Regione Puglia**

PAESAGGIO

Convenzione Europea sul Paesaggio 20 ottobre 2000

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio**

AMBIENTE

**Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979
(Direttiva 79/409/CEE "Uccelli")
concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (che rimane in vigore e
si integra all'interno delle disposizioni
della Direttiva Habitat)**
poi
**Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 novembre 2009
2009/147/CE**
**Direttiva del Consiglio del 21 maggio
1992 (Direttiva 92/43/CEE «Habitat»)
Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche**

PAESAGGIO

AMBIENTE

La Costituzione

Principi fondamentali

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il **paesaggio** e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'**ambiente**, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



Preambolo

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un **rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente**;

Constatando che **il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sui piano culturale, ecologico, ambientale e sociale** e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che, e salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che **il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa**, contribuendo così al **benessere e alla soddisfazione degli esseri umani** e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che **il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni** nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come un quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle **tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria** e delle prassi in materia di **pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi** e, più generalmente, **i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi**;

Desiderando **soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione**;

Persuasi che **il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo**;

Convenzione Europea sul Paesaggio

20 ottobre 2000

Convenzione Europea sul Paesaggio 20 ottobre 2000

Articolo 2 – Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiane sia i paesaggi degradati.

Articolo 3 – Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Convenzione Europea sul Paesaggio

20 ottobre 2000

Articolo 5 – Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a:

- a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di via delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 – Misure specifiche

A Sensibilizzazione

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c) degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C Identificazione e valutazione

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a) *i* identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
- ii* analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
- iii* seguirne le trasformazioni;

b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

Convenzione Europea sul Paesaggio 20 ottobre 2000

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 1 - Principi

1. In attuazione **dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. **La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.**
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne **favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione**.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, **assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale**.
5. **I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale**, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **sono tenuti a garantirne la conservazione**.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

PARTE TERZA Beni paesaggistici

TITOLO I Tutela e valorizzazione

Capo I Disposizioni generali

Articolo 131 Paesaggio

- 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**
- 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.**
- 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. ((11))**
- 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.**
- 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.** A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
- 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.**

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42**

**Codice dei beni culturali e del
paesaggio**

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine **le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"**. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito **i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare**:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) **alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali** e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva 92/43/CEE «Habitat»)
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 2

- 1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.**
- 2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.**
- 3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.**

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva 92/43/CEE «Habitat»)

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.



Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva 92/43/CEE «Habitat»)
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 10


Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, **e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio** che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.


Gli habitat in Puglia (DGR 2442/2018)

 Habitat DGR 24

- 1150* [372]
- 1210 [270]
- 1240 [453]
- 1310 [154]
- 1410 [222]
- 1420 [2498]
- 1430 [49]
- 2110 [411]
- 2120 [256]
- 2210 [49]
- 2230 [231]
- 2240 [129]
- 2250* [351]
- 2260 [368]
- 2270* [174]
- 3120 [2]
- 3140 [425]
- 3150 [532]
- 3170* [73]
- 3250 [125]
- 3260 [13]
- 3280 [143]
- 3290 [34]
- 4090 [8]
- 5210 [49]
- 5230* [6]





- 5230* [6]
- 5320 [77]
- 5330 [162]
- 5420 [9]
- 6210* [2206]
- 6220* [4175]
- 62A0 [5350]
- 6310 [19]
- 6420 [17]
- 7210* [66]
- 8210 [599]
- 9180* [22]
- 91B0 [2]
- 91F0 [68]
- 9210* [65]
- 9250 [2361]
- 9260 [267]
- 92A0 [555]
- 92D0 [10]
- 9320 [36]
- 9330 [6]
- 9340 [1415]
- 9350 [7]
- 9540 [551]
- [0]
- MED8310pug
- MED8330pug



Gli elementi del paesaggio a struttura lineare e continua

-  PPTR.2024
-  BP - Fiumi-torrenti-acque pubbliche (150m)
-  BP - Territori contermini ai laghi (300m)
-  UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
-  UCP - Cordoni dunari
-  UCP - Lame e gravine






La rete dei Parchi e Riserve naturali in Puglia

-  6_2_2_AREE_PROTETTE_SITI_NATURALISTICI
-  BP - Parchi e riserve

Struttura territoriale integrata della natura e della biodiversità





Regione Puglia

LAUDATIO IMAGINIS APULIAE

